IN BREVE n. 050-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

GLI ADESIVI PER DENTIERE DI DETRAGGONO DAL 730

da Sole 24 ore - risposta n. 1811

D - Stando alle indicazioni dell'agenzia delle Entrate, ove risulti dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, occorre fare riferimento ai provvedimenti del ministero della Sanità, nel caso specifico, al decreto ministeriale 22 settembre 2005 e successivi provvedimenti.
Gli adesivi per dentiera, quali ad esempio Kukident, sono spesso classificati, sullo scontrino fiscale parlante, con la dicitura "dispositivo medico".
Poiché nel suddetto provvedimento, nella categoria «Q010280 dispositivi per odontoiatria protesica -accessori», si fa espresso riferimento agli adesivi per protesi dentale, è corretto ritenere che le spese sostenute per l'acquisto di adesivi per dentiere siano da considerare dispositivi medici riconducibili alla tipologia di spesa , detraibile dall'Irpef, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir?

R - La risposta è affermativa in quanto, come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 253/E del 29 settembre 2008, rientrando nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (reperibile sul sito del ministero della Salute), le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 253/E del 29.09.2008 (documento 270)

SI SCALA ANCHE IL LIQUIDO PER LE LENTI A CONTATTO

da Sole 24 ore - risposta 1813

D - Vorrei sapere se è possibile godere detta detrazione d'imposta del 19% per l'acquisto di lenti a contatto.

R - Sì, è possibile fruire della detrazione per l'acquisto di lenti a contatto in quanto si tratta di spesa per acquisto di «protesi sanitarie» per documentare la quale, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente (ottici).
In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è avvenuto l'acquisto.

Peraltro, è bene ricordare che l'amministrazione finanziaria riconosce, altresì, la detraibilità dei liquidi per le lenti a contatto, in quanto sono indispensabili per l'utilizzazione delle lenti stesse (circolare 3 maggio1996 n. 108/E, paragrafo 2.4).

Ministero delle Finanze
Circolare del 3 maggio 1996, n. 108/E
2.4.5 Liquidi per lenti a contatto
D. Si può considerare una spesa medica il costo sostenuto per l'acquisto del liquido per le lenti contatto?
R. La spesa relativa all'acquisto del liquido per le lenti a contatto rientra fra le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo in quanto detto liquido è indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse che, come é noto, rientrano tra le protesi mediche e sanitarie.

IL FIGLIO A CARICO PUÒ NON ESSERE CONVIVENTE

da Sole 24 ore - risposta 1816

D - Siamo due coniugi con una figlia maggiorenne a carico al 50% (studentessa senza reddito). Vorremmo sapere se abbiamo ancora diritto alte detrazioni fiscali per figlio a carico nel caso la figlia vada a risiedere in un'altra abitazione, a lei intestata.

R - I coniugi hanno diritto alla detrazione per la figlia a carico. Infatti, le istruzioni al modello Unico 2011- Persone fisiche (fascicolo1) oltre a chiarire che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel periodo d'imposta hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, precisano che sono considerati a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato nonché i figli, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

SCONTO DEL 19% SULLA RETTA DELLA MADRE RICOVERATA

Da Sole 24 ore - risposta 1814

D - Contribuisco per circa 700 euro al mese alla retta per mia madre ricoverata presso una casa di riposo (il totale della retta è di 1.600 euro; la pensione di mia madre è 900). Posso avere qualche beneficio fiscale per l'importo che io verso?
Leggo nelle note del modello 730, rigo 15, che è possibile ottenere una detrazione massima di 2.100 euro. È il mio caso? Ho un reddito inferiore a 40.000 euro.

R - La risposta è affermativa, se sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti:
-lo stato di "non autosufficienza" della madre, purché comprovato dà certificazione medica;
-il reddito complessivo del contribuente non deve essere superiore a 40.000 euro.

Solo a queste condizioni è possibile fruire della detrazione statuita dall'articolo 15, Dpr 917/86, comma 1, lettera i-septies), del Dpr 917/86, corrispondente al 19% su un limite di spesa di 2.100 euro. E bene rammentare che le prestazioni assistenziali fornite da una casa di riposo vanno certificate distintamente rispetto alle altre fornite dall'istituto (risoluzione agenzia delle Entrate 397/E del 22 ottobre 2008) e che la ricevuta rilasciata dalla struttura dovrà evidenziare anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale della madre degente oltre a quelli relativi a colui che effettua il pagamento e a chi presta l'assistenza.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 397/E del 22.10.1996 (documento 271)

DALLA CASSAZIONE

Causa di servizio e termini presentazione domanda

In caso di infortunio sul lavoro del pubblico dipendente, la domanda per il riconoscimento di causa di servizio non è soggetta ad un termine perentorio oltre il quale risulterebbe nulla: basta che vi sia uno stretto collegamento tra l'evento e l'insorgenza della patologia.

Corte di Cassazione - sentenza numero 23610 dell'11 novembre 2011

in senso opposto Consiglio di Stato colla sentenza 4235 del 21 novembre 2011

da tenere presente che dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo il giudice competente sarebbe quello ordinario e non più quello amministrativo.

DIFFERIMENTO OBBLIGO PEC

E' scaduto il 29/11/2011 il termine imposto alle imprese costituite in forma societaria per comunicare al registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettrionica certificata.

L'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi p.e.c., in vista della scadenza, ha però mandato in tilt i gestori, che hanno fatto sapere di non poter far fronte alle richieste in tempi compatibili con il termine suddetto. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sollecitato dunque, in questa fase e fino alla fine dell'anno, la disapplicazione delle sanzioni per le comunicazioni giunte oltre il termine.

IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Lettera circolare Prot. 224402 del 25.11.2011 (documento 272)

TASSA AUTOMOBILISTICA e AUTO ULTRAVENTENNALI

Non occorre essere iscritti all'Automobilclub storico italiano o alla Federazione motociclistica italiana, per usufruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica prevista per i veicoli di "*particolare interesse storico e collezionistico*". Basta che il mezzo sia catalogato nella determinazione annuale di uno dei due enti

IN ALLEGATO A PARTE - AG ENTRATE - Risoluzione n. 112/E del 29.11.2011 (documento 273)

VISITE FISCALI IN TEMPO REALE

L'INPS, con circolare n. 150 del 28 novembre 2011, comunica le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.

Il medico fiscale dotato di pc con stampante collegandosi all'INPS riceverà giornalmente online la lista delle visite domiciliari da effettuare. Al termine della visita, redigerà presso il domicilio del lavoratore l'apposito "verbale informatico" che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'INPS, dando anche copia cartacea al lavoratore.

In tal modo, l'esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l'abbia eventualmente richiesta

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 150 del 28.11.2011 (documento 274)

RETRIBUTIVO CONTRIBUTIVO

Dal sistema retributivo totale al sistema misto, al sistema contributivo pro rata.

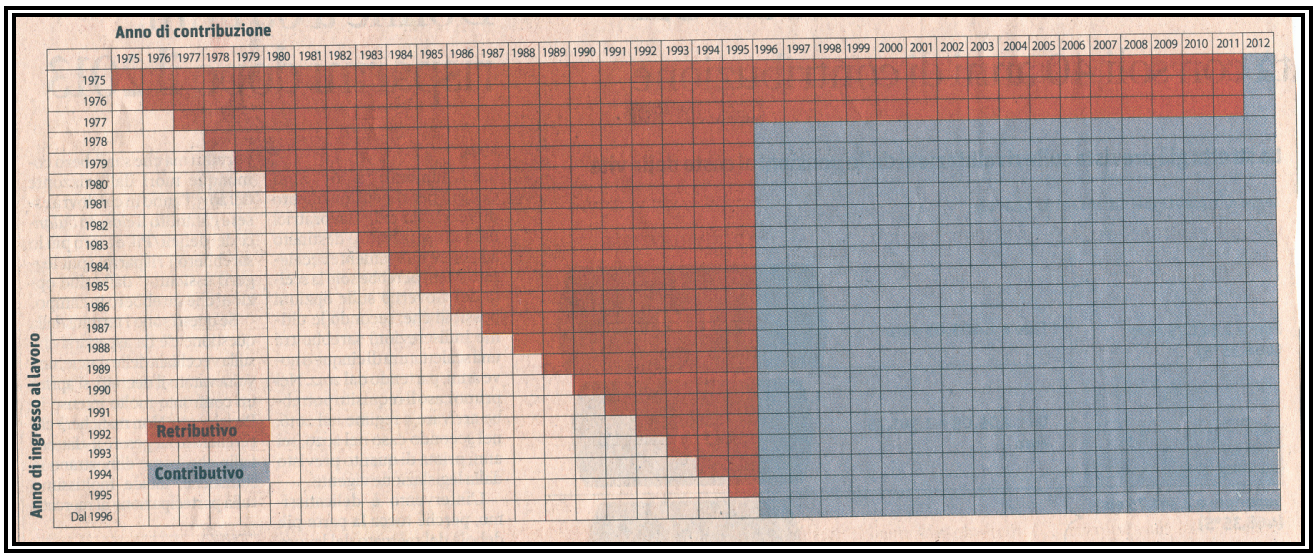

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' OLTRE I 300mila EURO

Il contributo di solidarietà previsto nell'articolo 2 comma 2 del decreto legge 138/2011 va pagato a conguaglio in una unica soluzione con conseguente trattenuta sulla retribuzione o sulla pensione a dicembre per i lavoratori dipendenti o i pensionati, mentre per gli altri il prelievo sarà a saldo del 2011 cioè a giugno 2012 in una unica soluzione.

E' prevista la sua deducibilità dal reddito complessivo nello stesso periodo di imposta.

Ovviamente il prelievo sarà sui redditi non già soggetti ad altro prelievo di solidarietà come previsto per pubblici dipendenti e pensionati (Dl 78/2010 articolo 9, comma 2 e Dl 98/2011 articolo 18, comma 22-*bis*) sulle somme percepite oltre i 90mila euro o sulla tassazione separata sugli immobili con applicazione della cedolare secca.

Decreto Legge 78/2010

Articolo 9 comma 2

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo,

ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Decreto Legge 98/2011
Articolo 18 comma 22 bis

22-bis. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 ° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia' addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. ECONOMIA Decreto 21.11.2011 (documento 275)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Risparmio postale
Data di emissione il 18 novembre 2011

Santo Natale laico
Data di emissione il 19 novembre 2011

Santo Natale religioso
Data di emissione il 19 novembre 2011

RFLESSIONI

La corsa dei prezzi doppia gli stipendi

dalla prima pagina del Corriere della sera del 30 novembre 2011

Si legge in prima pagina che i prezzi si impennano e che la corsa al rialzo doppia quella degli stipendi: inflazione tendenziale (ma sottostimata rispetto al reale...) +3,5% e stipendi aumentati (ma dove sono gli aumenti?....) con un +1,7%.

E che dire delle pensioni i cui già miseri aumenti verranno congelati?

E' stato detto -provvedimenti senza lacrime e sangue-, ma io aggiungerei -sì perchè solo e soltanto sangue-.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Domanda

Ho versato le somme iscritte a ruolo utilizzando il modello F24. Mi è stato detto che non è corretto. Vorrei chiarimenti.

Risponde A.Giordano

Quando si riceve una cartella, il pagamento deve essere effettuato, tramite il bollettino precompilato (Rav), entro 60 giorni dalla notifica del documento. In questo caso, verrà applicato l'aggio ridotto al 4,65% dell'importo richiesto con la cartella.

Il pagamento può essere effettuato presso:

- gli sportelli dell'Agente della riscossione territorialmente competente, senza alcuna commissione aggiuntiva
- gli sportelli bancari
- gli uffici postali
- i tabaccai abilitati.

I soggetti diversi dall'Agente possono applicare una commissione d'incasso.

E' opportuno ricordare che il decreto ministeriale 10 febbraio 2011 ha previsto che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali può avvenire anche tramite compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime. Con i crediti è possibile compensare anche gli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'Agente della riscossione.

La compensazione deve avvenire tramite modello F24 Accise, indicando il codice tributo RUOL.

AGENZIA ENTRATE - RIDUZIONE ACCONTI IRPEF, CEDOLARE E MINIMI

Nella risoluzione 117/E sono riportati i codici tributo per recuperare in F24 l'eventuale eccedenza di versamento derivante dal differimento del pagamento di 17 punti percentuali degli acconti dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva per contribuenti "minimi" e cedolare secca dovuti per il periodo d'imposta 2011.

Il rinvio, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, riguarda l'acconto dell'Irpef e si applica anche al versamento dell'acconto della seconda o unica rata della "cedolare secca" sugli affitti e dell'imposta sostitutiva dovuta da coloro che hanno adottato il cosiddetto regime dei "minimi".

I nuovi codici tributo potranno essere utilizzati da tutti i contribuenti che hanno già provveduto a versare l'acconto nella misura ordinaria, antecedentemente alla pubblicazione del decreto, e che potranno in questo modo usufruire d'un credito d'imposta apposito da utilizzare come compensazione con il modello F24, pari alla differenza pagata in eccesso.

Nel dettaglio, segue l'elenco dei codici tributo:

► **1797** denominato "CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011";

► **1844** denominato "CEDOLARE SECCA- utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011";

► viene ridenominato il codice tributo **4035**, già istituito con Risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009, denominato "IRPEF- utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011".

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 117/E del 30.11.2011 (documento 276)

INPDAP - NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO IPS e TFR

Con la nota operativa n.41 del 30 novembre 2011 l'INPDAP comunica i nuovi termini di pagamento dei trattamenti dell'indennità premio di servizio e di fine rapporto dopo le modifiche introdotte dalla legge 140/1997 e legge 148 del 2011.

Vedi anche BREVIA 42/2011

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 41 del 30.11.2011 (documento 27)

LEGGE 140/1997
Art. 3.
Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio *dal 29 marzo al 30 giugno 1997* e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5**. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale**

che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

LEGGE 148/2011

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

E pertanto:

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione".

RIASSUMENDO:

Per la manovra Tremonti dell'estate 2011 il pagamento slitta di sei mesi per le cessazioni per limiti di età, mentre nelle pensioni di anzianità decorre ora dopo due anni.

CUI SI AGGIUNGONO I TEMPI DI DEFINIZIONE DELLA PRATICA

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO ex art.3 legge 140/1997 decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi
limiti d'età, decesso, limiti di servizio	105 giorni dalla cessazione
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	270 giorni dalla cessazione

CUI SI AGGIUNGONO I TEMPI DI DILAZIONE RATEALE DEI PAGAMENTI DECORRENTI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO

IMPORTO	PAGAMENTO
sino a 90.000 euro	unica soluzione
da 90.001 euro sino a 150.000 euro	due rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata importo residuo
da 150.001 in su	tre rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata 60.000 euro - 3° rata importo residuo